

STUDIO PERINETTO LORENZO

DOTTORI COMMERCIALISTI E CONSULENTI DEL LAVORO

CODICE FISCALE PRN LNZ 51P14 L219F - PARTITA I.V.A. 01507470019
10121 - TORINO - CORSO MATTEOTTI, 44 - TEL. 011 5623588 (3 LINEE R.A.) - FAX 011 5624225

Torino, lì 10 dicembre 2008

TRASMISSIONE VIA E MAIL - FAX**Circolare n. 08/08****Oggetto:** Decreto Legge 185 del 28 novembre 2008

Gentile Cliente, con la presente circolare desideriamo illustrarLe alcune delle novità introdotte dal recente Decreto Legislativo 185 del 28 novembre scorso, noto anche come Decreto "anticrisi", con la precisazione che dovrà essere convertito in Legge e che gli argomenti che hanno suscitato particolare interesse dal punto di vista mediatico, potrebbero in quella sede subire delle variazioni.

Inoltre, come avrà avuto modo di leggere, la maggior parte degli interventi proposti sono subordinati alla definizione delle modalità operative da parte dell'Agenzia delle Entrate e alla data odierna molte di queste non sono state ancora indicate.

Sperando di aver fatto chiarezza su quesiti che possono essere sorti a seguito della emanazione del Decreto Legge in oggetto, lo Studio rimane a Sua disposizione per qualsiasi eventuale o ulteriore chiarimento e si impegna ad aggiornarLa sugli sviluppi futuri relativi alla conversione in Legge.

Esaminiamo ora dettagliatamente alcune delle disposizioni più significative, suddivise tra materia giuslavoristica e materia fiscale.

Principali argomenti in materia giuslavoristica**Art. 1 - Bonus straordinario per famiglie a basso reddito**

È attribuito un bonus straordinario, per il solo anno 2009, ai soggetti residenti, componenti di un nucleo familiare a basso reddito nel quale concorrono, nell'anno 2008, esclusivamente i seguenti redditi: lavoro dipendente, pensione, assimilati a quelli di lavoro dipendente, fondiari, esclusivamente in coacervo con i redditi precedentemente indicati, per un ammontare non superiore a duemilacinquecento euro.

Il beneficio è attribuito in dipendenza del numero di componenti del nucleo familiare, degli eventuali componenti portatori di handicap e del reddito complessivo familiare. Il beneficio è attribuito ad un solo componente del nucleo familiare e non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali.

I datori di lavoro, con esclusione dei datori di lavoro domestico, sono tenuti ad erogare il bonus su richiesta scritta del beneficiario, determinandone l'importo in base ai dati autocertificati dal richiedente stesso.

La richiesta è presentata entro il 31 gennaio 2009 utilizzando l'apposito modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia. Il sostituto d'imposta eroga il beneficio, secondo l'ordine di presentazione delle richieste, nei limiti del monte ritenute e contributi disponibili nel mese di febbraio 2009.

Art. 5 - Detassazione premi di produttività

Per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009 è prorogata la detassazione al 10% dei premi di produttività pagati ai dipendenti del settore privato. La proroga esclude gli straordinari.

Tali misure trovano applicazione, entro il limite di importo complessivo di 6.000 Euro lordi, per i titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2008, a 35.000 Euro, al lordo delle somme assoggettate nel 2008 all'imposta sostitutiva.

Principali argomenti in materia fiscale

Art. 7 – IVA per cassa

La disposizione è subordinata all'autorizzazione comunitaria.

Per gli anni 2009, 2010 e 2011, i contribuenti esercenti attività di impresa che avranno un limitato volume d'affari (limite ancora da definire ma che dovrebbe attestarsi intorno ai 200.000 Euro), potranno differire il pagamento dell'IVA seguendo il criterio di cassa, così come già previsto dall'art. 6 comma 5 del DPR. 633/72 per le operazioni poste in essere con gli Enti Pubblici (IVA ad esigibilità differita).

Tuttavia il versamento dell'IVA potrà essere differito entro il termine massimo di un anno, pertanto se entro questo termine il contribuente non ha ancora incassato il pagamento, dovrà versare comunque l'IVA dovuta.

Nel momento in cui la disposizione otterrà l'autorizzazione, per ottenere il differimento dell'imposta il contribuente dovrà emettere fattura annotando che si tratterà di operazione con "IVA ad esigibilità differita", richiamando l'articolo di conversione del presente decreto.

Non potranno essere differite le operazioni effettuate nell'ambito di regimi speciali, in particolare del regime del margine e le operazioni soggette al reverse charge.

Art. 8 – Studi di Settore – revisione degli studi di settore

Con riferimento a determinati settori ed a determinate aree, i relativi studi di settore saranno revisionati tenendo conto degli effetti della crisi economica in atto.

Art. 10 – Riduzione acconto Ires/Irap da versare il 1° dicembre 2008

La disposizione consentiva ai contribuenti di ridurre i secondi acconti di imposta Ires ed Irap in scadenza il 1° dicembre u.s., nella misura di tre punti percentuali rispetto a quanto calcolato. Coloro che hanno pagato gli acconti in misura piena, potranno eventualmente compensare il credito con le prossime deleghe di pagamento F24, tramite l'utilizzo di appositi codici tributi che l'Agenzia delle Entrate ha provveduto ad individuare con Risoluzione N. 476/E, pubblicata nella giornata di ieri 9 dicembre 2008 e che saranno utilizzabili solo dal 16 dicembre p.v. (cinque giorni lavorativi successivi alla data di pubblicazione della Risoluzione).

Coloro che hanno versato l'acconto d'imposta in misura ridotta (e anche per coloro che intenderanno recuperare il credito di imposta con i prossimi versamenti in F24) saranno comunque tenuti a versare l'acconto residuo dovuto, corrispondente ai tre punti percentuali di cui sopra, con le modalità stabilite da un Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri di prossima emanazione.

Pertanto per coloro che il 1° dicembre 2008 hanno versato l'acconto in misura piena, si ritiene che non sia opportuno utilizzare il credito in compensazione nei prossimi pagamenti, in virtù del fatto che il credito sarà comunque recuperato al più tardi in sede di dichiarazione UNICO 2009 (giugno 2009).

Art. 15 – Riallineamento e rivalutazione volontaria di valori contabili

L'articolo è prevalentemente dedicato alle imprese che redigono il bilancio sulla base dei principi contabili internazionali IAS/IFRS, consentendo loro la possibilità di riallineare i valori civilistici con quelli fiscali.

Tuttavia i commi da 16 a 23 del presente articolo fanno riferimento alle società di capitale che non adottano i principi contabili internazionali e alle società di persone e consentono loro la possibilità di rivalutare per l'esercizio 2008 i beni immobili posseduti, ad esclusione delle aree fabbricabili e degli immobili beni merce.

Come per la rivalutazione prevista dalla Legge 342 del 2000 il maggiore valore dell'immobile che scaturisce dalla rivalutazione si imputa in contropartita ad una riserva in sospensione di imposta.

Il Decreto, in alternativa all'iscrizione in bilancio della riserva da rivalutazione, concede la possibilità di affrancare il saldo attivo di rivalutazione mediante l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 10% per i beni immobili ammortizzabili e del 7% per i beni immobili non ammortizzabili. L'imposta potrà essere versata in un'unica soluzione (scadenza 16 giugno 2009) o in tre rate annuali con l'applicazione del tasso di interesse del 3%.

Si sottolinea che in caso di affrancamento il maggiore valore rivalutato sarà riconosciuto fiscalmente (in termini di quote di ammortamento) a decorrere dal terzo esercizio successivo alla rivalutazione, vale a dire dal 2011.

Gli effetti della rivalutazione verranno meno anche nel caso in cui si cederà l'immobile tra il 2009 e il 2011, pertanto, nell'ottica di una futura cessione, la rivalutazione avrà effetto sulle plusvalenze solo dall'anno 2012.

Art. 16 - Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese

Con decorrenza dall'entrata in vigore del presente Decreto, l'articolo 16 introduce una serie di agevolazioni per il contribuente ed in particolare in termini di compensazione dei crediti superiori a 10.000 Euro ed in termini di riduzione delle sanzioni legate all'istituto del ravvedimento operoso.

Per i titolari di partita IVA viene abrogata la norma che prevedeva l'obbligo di comunicare preventivamente all'Agenzia delle Entrate la compensazione in F24 di crediti superiori a 10.000 Euro.

Le novità introdotte all'istituto del ravvedimento operoso prevedono la riduzione delle sanzioni nei seguenti casi:

- riduzione da un ottavo ad un dodicesimo della sanzione per omesso pagamento di un tributo o acconto, se pagato nei 30 giorni;
- riduzione da un quinto ad un decimo nel caso di regolarizzazione di errori o omissioni se avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione a cui fa riferimento l'errore o l'omissione;
- riduzione da un ottavo ad un dodicesimo per la tardiva presentazione della dichiarazione entro i novanta giorni dalla scadenza;
- riduzione da un ottavo ad un dodicesimo per la presentazione tardiva della dichiarazione periodica IVA entro trenta giorni dalla scadenza.

Art. 27 Accertamenti

Come per l'adesione ai Processi Verbali di Costatazione (trattata nella circolare n. 06/08 dello scorso mese di settembre), a far data del 1 gennaio 2009 viene offerta al contribuente la possibilità di aderire direttamente agli inviti dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i quali avanzano al contribuente una richiesta motivata di maggiore imposta dovuta per un determinato esercizio.

L'invito dovrà fornire al contribuente tutti gli elementi necessari per valutare l'eventuale adesione, ed in particolare la sanzione dovuta in base alla scelta operata.

L'adesione all'invito implicherà la rinuncia agli istituti dell'accertamento con adesione (concordato) e del contenzioso tributario ma consentirà al contribuente di beneficiare della riduzione ad 1/8 delle sanzioni irrogate.

Eventuali ed ulteriori accertamenti sull'esercizio già definito tramite l'adesione all'invito, potranno essere effettuati solo se:

- l'ammontare delle attività non dichiarate e accertate successivamente supera il 40% dell'ammontare dei ricavi/compensi dichiarati;
- l'ammontare delle attività non dichiarate e accertate successivamente supera in valore assoluto 50.000 Euro.

Infine, al fine di consentire all'Agenzia delle Entrate di verificare l'effettiva disponibilità di crediti di imposta da parte del contribuente e rilevare le eventuali indebite compensazioni per crediti inesistenti, viene prolungato il termine di prescrizione a otto anni.

Art. 29 Meccanismi di controllo per assicurare l'effettiva copertura delle agevolazioni fiscali

Al fine di monitorare la disponibilità delle risorse finanziarie stanziata a copertura delle agevolazioni fiscali introdotte con l'ultima Legge Finanziaria, i contribuenti che nel corso del 2008 e negli esercizi successivi (2009 e 2010) ne volessero beneficiare, dovranno fare istanza telematica alla Agenzia delle Entrate la quale riconoscerà il credito fino all'esaurimento dei fondi stanziati a copertura dell'agevolazione stessa.

La procedura prevede il silenzio diniego pertanto l'Agenzia delle Entrate in caso di accettazione dell'istanza dovrà inviare al contribuente, entro 30 giorni dalla richiesta, una comunicazione con la quale accoglie l'istanza e assegna il credito di imposta.

Si tratta in particolar modo delle agevolazioni relative a:

- spese di ricerca agevolabili
- interventi finalizzati al risparmio energetico per il quale è prevista la detrazione d'imposta del 55%

In particolar modo per quanto riguarda l'agevolazione del 55%, i contribuenti che hanno sostenuto spese nel 2008 (salvo abrogazione in sede di conversione in Legge del presente Decreto) oltre alla domanda obbligatoria da inviare all'ENEA, dovranno fare istanza telematica tra il 15 gennaio ed il 27 febbraio 2009 e l'Agenzia delle Entrate, sulla base dell'ordine cronologico di ricezione, accoglierà le stesse fino ad esaurimento dei fondi disponibili per l'agevolazione.

Rimane assodato che per gli anni 2009 e 2010 l'istanza dovrà essere inviata tra il 1° giugno ed il 31 dicembre, pertanto si evince che avranno maggiori possibilità di riconoscimento dell'agevolazione i contribuenti che avranno sostenuto le spese tra il 1° gennaio ed il 31 maggio dell'anno in questione.

Infine, solamente per le spese sostenute nel 2008 e solamente per i contribuenti persone fisiche, qualora non fosse vi fosse più capienza per ottenere la detrazione del 55% o non si presenterà l'istanza, sarà possibile usufruire della detrazione del 36% prevista per le ristrutturazioni edilizie. In questo caso il limite massimo delle spese agevolabili sarà pari a 48.000 Euro per ciascun immobile e la detrazione Irpef dovrà essere ripartita in 10 rate annuali di pari importo.

Lorenzo Perinetti